



# Validazione degli apprendimenti acquisiti

Guida per la formazione professionale di base

### **Note editoriali**

Editore: Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), Berna  
Version: 1  
Langues: d / f / i  
Data di pubblicazione: Settembre 2010  
Distribuzione: [service@gewa.ch](mailto:service@gewa.ch); telefono 031 919 13 13

# Sommario

---

<b>Premessa</b>	<b>4</b>
-----------------	----------

---

<b>Basi</b>	<b>5</b>
-------------	----------

---

<b>Responsabili e competenze</b>	<b>8</b>
----------------------------------	----------

---

Confederazione	8
Cantoni	8
Organizzazioni del mondo del lavoro	9

<b>La procedura di validazione</b>	<b>10</b>
------------------------------------	-----------

---

Fase 1: informazione e consulenza	11
Fase 2: bilancio	11
Fase 3: valutazione	11
Fase 4: convalida	13
Fase 5: certificazione	15

<b>Strumenti di validazione</b>	<b>16</b>
---------------------------------	-----------

---

Profilo di qualificazione	16
Profilo di cultura generale	16
Condizioni di riuscita	16

<b>Indice documenti di riferimento</b>	<b>17</b>
--	-----------

---

Strumenti di validazione	17
Procedura (Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro)	17
Sviluppo e garanzia della qualità	

<b>Altre informazioni</b>	<b>18</b>
---------------------------	-----------

---

## Premessa

---

### Una base elaborata in comune

---

Le carriere tradizionali cedono sempre più spesso il posto a pianificazioni professionali flessibili costituite da riorientamenti, interruzioni per motivi familiari e reinserimenti sul mercato del lavoro. Sia gli individui che il mercato hanno aspettative elevate in termini di flessibilità professionale. Disporre di un titolo incrementa le possibilità di inserimento sul mercato del lavoro e risponde al desiderio di una maggiore flessibilità professionale.

Le competenze operative professionali si possono acquisire in vari modi. Oltre alla formazione formale, è necessario tenere in considerazione anche le realtà professionali ed extraprofessionali che permettono di acquisire tali competenze tramite l'esperienza. La nuova legge federale sulla formazione professionale garantisce che un titolo riconosciuto a livello federale possa essere conseguito in vari modi. La validazione degli apprendimenti acquisiti è uno di questi, essa valorizza l'apprendimento permanente e con ciò ne favorisce la diffusione tramite l'accreditamento delle competenze acquisite sotto forma di titoli formali.

Nell'ambito del progetto «Validazione degli apprendimenti acquisiti», i partner della formazione professionale, ovvero la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro, hanno elaborato una guida per la formazione professionale d'intesa con la SECO e con l'Associazione degli uffici svizzeri del lavoro. Grazie a questa ampia partecipazione, sono confluiti diversi spunti provenienti dall'applicazione pratica.

La guida dell'Ufficio federale è un regolamento amministrativo volto a concretizzare le competenze esecutive dell'Ufficio federale e le modalità per la trasmissione delle richieste di riconoscimento delle procedure cantonali di validazione degli apprendimenti acquisiti, a garantire una prassi unitaria nel riconoscimento delle procedure di validazione cantonali da parte dell'Ufficio federale e ad assicurare ai Cantoni la certezza giuridica. Tale prassi unitaria in materia di riconoscimento costituisce la base per la comparabilità e la qualità delle procedure.

La presente guida fornisce condizioni quadro ampiamente condivise, che consentono un ulteriore sviluppo del sistema di validazione, e costituisce la base per l'attuazione uniforme a livello svizzero in tutti i Cantoni in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro. La stretta collaborazione tra i partner assicura alla validazione degli apprendimenti acquisiti l'inserimento nel sistema formativo quale procedura di qualificazione a pieno titolo.



Hugo Barmettler

# 1 Basi

---


La validazione degli apprendimenti acquisiti consente di integrare in una procedura strutturata le più svariate prestazioni di formazione, di attestare competenze operative professionali e di conseguire un titolo formale.

L'accesso alla formazione professionale di base avviene, in genere, tramite una formazione regolamentata tramite un'ordinanza. La validazione degli apprendimenti acquisiti riveste una notevole importanza per gli adulti senza titolo della formazione di livello secondario II. Infatti, essa permette loro di conseguire una prima o una nuova qualifica e di migliorare così la loro posizione nel mercato lavorativo.

## Apprendimento permanente

---

L'apprendimento permanente non è vincolato a delle formazioni formali. Le competenze operative professionali si possono acquisire in vari modi sia a livello professionale sia extraprofessionale.




## Procedure di qualificazione per adulti con esperienze professionali

La legge federale sulla formazione professionale (LFPr)<sup>1</sup> prevede che gli adulti possano conseguire attestazioni federali anche senza avere effettuato un ciclo di formazione formale (art. 9 cpv. 2 LFPr). Per ottenere un titolo occorre però superare una procedura di qualificazione (art. 17 cpv. 5 LFPr).

Il certificato federale di formazione pratica o l'attestato federale di capacità possono anche essere ottenuti tramite un'altra procedura di qualificazione equivalente (cfr. art. 37 e 38 LFPr). Tali «altre procedure di qualificazione» devono essere riconosciute dalla Confederazione (cfr. art. 33 LFPr). La validazione degli apprendimenti acquisiti è un altro tipo di procedura di qualificazione sancita dall'articolo 31 capoverso 1 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)<sup>2</sup>.

L'articolo 34 capoverso 2 LFPr recita: «L'ammissione alle procedure di qualificazione non è vincolata alla frequentazione di cicli di formazione determinati. L'Ufficio federale disciplina le condizioni di ammissione.» L'ammissione alle procedure di qualificazione è pertanto da disciplinare tramite le pertinenti ordinanze sulla formazione professionale di base.

All'articolo 32 dell'OFPr sono indicate le condizioni minime per l'ammissione a un'altra procedura di qualificazione: «Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.»



<sup>1</sup> RS 412.10. Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.

<sup>2</sup> RS 412.101. Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale.

## Validazione degli apprendimenti acquisiti – Campo di applicazione della guida

---

Nel sistema di formazione professionale svizzero, la validazione degli apprendimenti acquisiti rappresenta un complemento alla formazione formale. Si tratta di una procedura individuale strutturata che consente di integrare le più svariate prestazioni di formazione, di attestare competenze operative professionali e di cultura generale e di conseguire, se possibile, un titolo formale.

Tramite una procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti, si evita l'obbligo di assolvere inutili moduli formativi per acquisire competenze operative professionali o conoscenze di cultura generale comprovate e già acquisite in precedenza. Una formazione complementare si rende necessaria solo qualora manchino determinate competenze operative professionali o conoscenze di cultura generale.

Le raccomandazioni della presente guida si limitano alla formazione professionale di base e alle procedure individuali. Il principio della permeabilità e la validazione degli apprendimenti acquisiti sono però estesi a tutta la formazione (professionale).

### Costi

---

I Cantoni possono prelevare una tassa per la validazione degli apprendimenti acquisiti tenendo conto delle raccomandazioni della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) sulla gratuità del primo titolo di livello secondario II.

### Sviluppo della qualità

---

Come per le procedure di qualificazione regolamentate dalle ordinanze sulla formazione professionale di base, anche per le procedure previste dalla validazione degli apprendimenti acquisiti lo sviluppo della qualità avviene secondo l'articolo 8 LFPr. Per ogni offerta occorre definire lo sviluppo della qualità.

### Osservazioni

- La qualità con cui viene svolta la procedura è particolarmente importante per garantirne la buona riuscita e il consenso. Nel momenti di elaborare la procedura di validazione e di determinarne la sua evoluzione, è fondamentale prestare particolare attenzione allo sviluppo della qualità.
- La presente guida mette a disposizione come documenti accessori alcune liste di controllo per le diverse fasi della procedura e per gli strumenti di validazione. Tali liste possono essere adattate e ulteriormente sviluppate in funzione delle necessità da parte dei responsabili.

---

### Informazioni :

- Liste di controllo 1-6,  
«Sviluppo e garanzia della qualità per le procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti»

## 2 Responsabili e competenze

---

**La formazione professionale è un compito congiunto di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. La stretta collaborazione tra i partner è di grande importanza anche nella validazione degli apprendimenti acquisiti.**

Grazie alla validazione degli apprendimenti acquisiti possono essere conseguiti gli stessi titoli della formazione formale. Pertanto, sia la possibilità di confronto delle procedure di validazione a livello cantonale sia la loro qualità nonché l'equipollenza con procedure di qualificazione tradizionali rivestono un'importanza fondamentale.

### 2.1 Confederazione

---

La Confederazione è responsabile della garanzia di qualità e dello sviluppo del sistema nel suo insieme. Si occupa in particolare di:

- emanare le basi e garantire lo sviluppo costante del sistema nel suo insieme;
- specificità regionali e settoriali;
- riconoscere le procedure cantonali e gli strumenti di validazione specifici alle varie professioni (profilo di qualificazione e condizioni di riuscita).

### 2.2 Cantoni

---

I Cantoni sono responsabili di attuare le procedure di qualificazione. Si occupano in particolare di:

- realizzare le strutture in base ai criteri della presente guida;
- designare i servizi responsabili;
- garantire la qualità delle procedure;
- attestare le qualifiche;
- istituire le formazioni complementari;
- rilasciare i titoli federali;
- indicare le vie legali;
- partecipare allo sviluppo continuo.

#### Informazioni :

- Documento «Istruzioni per il riconoscimento delle procedure di validazione cantonali nell'ambito della formazione professionale di base»
- Documento «Validazione degli apprendimenti acquisiti: linee guida per i cantoni (CSFP)» (disponibile in francese e tedesco)

Affinché non vi siano attriti tra una fase e l'altra, occorre garantire il coordinamento a livello cantonale dei servizi responsabili della procedura di validazione nel suo insieme.

È auspicabile la collaborazione tra Cantoni e la creazione di un sistema di formazione specializzata a livello intercantonale.

La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) si occupa del coordinamento e dello scambio di esperienze tra Cantoni.

#### Osservazioni :

- Per attuare le procedure di validazione degli apprendimenti acquisiti, i Cantoni si possono basare sulle strutture delle procedure di qualificazione disciplinate dalle rispettive ordinanze sulla formazione professionale di base.



## 2.3 Organizzazioni del mondo del lavoro

---

Le organizzazioni del mondo del lavoro sono responsabili dei contenuti delle formazioni professionali di base. Come enti responsabili di tali formazioni figurano le organizzazioni operanti a livello nazionale le quali coordinano la loro attività con quelle regionali.

Le organizzazioni del mondo del lavoro regionali trovano i periti per la validazione degli apprendimenti acquisiti e collaborano con i Cantoni tramite gli organi di convalida.

Nell'ambito delle relative ordinanze sulla formazione professionale di base, le organizzazioni del mondo del lavoro nazionali definiscono il profilo di qualificazione e fissano le condizioni di riuscita per la procedura di validazione. La commissione di riforma della professione o la commissione per lo sviluppo professionale e la qualità emana entrambi gli strumenti di validazione prima dell'inoltro all'Ufficio federale. Qualora questi organi non esistessero, l'Ufficio federale richiede alla commissione per lo sviluppo professionale della CSFP di emanare una raccomandazione sul profilo di qualificazione e sulle condizioni di riuscita. Il profilo di qualificazione e le condizioni di riuscita sono in seguito approvate dall'Ufficio federale.

### Osservazioni :

- Nel caso di formazioni professionali di base per le quali non è stato elaborato un profilo di qualificazione, la rispettiva organizzazione del mondo del lavoro può creare tale profilo e stabilire le condizioni di riuscita in base ai contenuti dell'ordinanza sulla formazione professionale di base.
- Per le professioni non ancora disciplinate da un'ordinanza, le condizioni di riuscita e il profilo di qualificazione vengono elaborati dalla rispettiva organizzazione del mondo del lavoro in base al regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio.
- La validazione degli apprendimenti acquisiti viene effettuata solo se è già stata svolta una procedura di qualificazione regolamentata in base alla relativa ordinanza sulla formazione di base.

---

### Informazioni :


- Documento «Indicazioni per l'approvazione di profili di qualificazione e condizioni di riuscita per la validazione degli apprendimenti acquisiti»
- Documento «Indicazioni per la verifica della consistenza»
- Documento «Modello profilo di qualificazione»
- Documento «Modello condizioni di riuscita»

### 3 La procedura di validazione

La procedura di validazione nella formazione professionale di base è un'altra procedura di qualificazione. L'Ufficio federale riconosce la procedura di validazione su richiesta dei Cantoni se le condizioni giuridiche e quelle della presente guida sono soddisfatte.

La richiesta di riconoscimento della procedura di validazione trasmessa all'Ufficio federale deve in particolare dimostrare che la validazione avviene in base alle cinque fasi illustrate nella guida, che le responsabilità (i servizi responsabili e la loro composizione) e le procedure delle singole fasi sono regolamentate e che, tramite la collaborazione di periti, dell'organo di convalida e dell'autorità esaminatrice, è garantita la certificazione degli apprendimenti acquisiti dei candidati e sono soddisfatte le esigenze poste dall'ordinanza sulla formazione professionale di base pertinente per quanto riguarda le competenze operative professionali e il profilo di cultura generale.

**La procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti per la formazione professionale di base è suddivisa in cinque fasi come segue.**



#### Informazioni :

- Documento «Validazione degli apprendimenti acquisiti: linee guida per i cantoni (CSFP)» (disponibile in francese e tedesco)

#### Iscrizione

La procedura cantonale regola le iscrizioni formali alla validazione. È possibile fissare tale iscrizione alla fase 1 (informazione e consulenza) e al più tardi all'inizio della fase 3 (valutazione).

L'iscrizione avviene nel Cantone di domicilio.

### 3.1 Fase 1: informazione e consulenza

---

**Informazioni per adulti sulle possibilità di farsi attestare le proprie competenze operative professionali e di conseguire un titolo di livello secondario II, nonché sullo svolgimento della procedura di validazione. È possibile ricorrere al servizio di consulenza durante l'intera procedura.**

I Cantoni definiscono il servizio responsabile («portale d'accesso al servizio»).

Tale servizio è il centro di competenza per la collaborazione interistituzionale, per esempio tra i servizi per la valutazione delle competenze, le omi, gli Uffici regionali di collocamento e le scuole professionali.

#### Osservazioni :

- A seconda della preparazione e della situazione lavorativa personale, i candidati hanno bisogno di maggiori o minori informazioni, consulenze e sostegno durante la procedura.
- Una buona consulenza è utile per trovare soluzioni individuali e per evitare un orientamento sbagliato.

### 3.2 Fase 2: bilancio

---

**Il bilancio rappresenta la base della procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti. I candidati individuano, analizzano e documentano in un dossier le proprie competenze operative professionali, le competenze personali e la loro cultura generale.**

Il dossier di validazione è una raccolta di dati e attestazioni relativi al profilo di qualificazione di una determinata professione e al profilo di cultura generale.

Esso comprende la formazione formale, la formazione non formale e l'apprendimento informale e deve soddisfare le esigenze minime sia dal punto di vista formale sia da quello contenutistico.

#### Osservazioni

- Il dossier di validazione può essere redatto individualmente. Un documento guida ne illustra la stesura.
- In base alle esperienze raccolte, ci si è resi conto che i candidati spesso necessitano di una struttura ben definita. Il sostegno può essere fornito in forma di corsi o consulenza personalizzata.
- Per accedere alla fase 3 (valutazione) occorre un dossier di validazione che può anche essere utilizzato per una candidatura o per l'ammissione a una formazione.

### 3.3 Fase 3: valutazione

---

**I periti del campo professionale e i periti di cultura generale esaminano il dossier congiuntamente. Dopo un colloquio con il candidato elaborano una valutazione, frutto di un approccio complessivo e adeguato a candidati adulti.**

#### Obiettivi

---

##### 1. Verifica delle attestazioni.

Gli esperti verificano se le attestazioni presentate sono rilevanti, attendibili e significative (valutazione contenutistica del dossier e plausibilità dell'autovalutazione, analisi di eventuali equipollenze).

##### 2. Confronto delle competenze operative professionali e della cultura generale nonché dei criteri per l'ottenimento di un titolo.

La valutazione permette di determinare il livello delle competenze operative professionali e quello della cultura generale. Inoltre, la valutazione definisce se tali livelli soddisfano i criteri per l'ottenimento di un titolo.

---

#### Informazioni

- Documento «Validazione degli apprendimenti acquisiti: linee guida per i cantoni (CSFP)» (disponibile in francese e tedesco)

---

#### Informazioni

- Documento «Indicazioni per redigere il dossier di validazione»

## Svolgimento

---

- Studio del dossier di validazione.
- Colloquio con il candidato.
- Redazione di un rapporto di valutazione.

Ogni dossier di valutazione viene esaminato congiuntamente da almeno due periti del campo professionale in oggetto e da uno di cultura generale<sup>3</sup>. Tale analisi permette di includere nella valutazione complessiva del dossier i requisiti di cultura generale, nonché di valutare la cultura generale necessaria per lo svolgimento della professione.

Il colloquio viene effettuato da almeno due periti. In base alle necessità può essere svolto da due periti del campo professionale oppure da uno del campo professionale e da uno di cultura generale.

Qualora vi fossero incertezze nella valutazione possono essere applicati altri metodi. Il loro impiego viene motivato e comunicato al candidato.

Come per la procedura di qualificazione regolamentata dall'ordinanza sulla formazione professionale di base, sono previste anche qui compensazioni tra le conoscenze professionali e quelle di cultura generale. I periti concordano le eventuali compensazioni e le comunicano all'organo di convalida nel rapporto di valutazione.

I periti redigono congiuntamente il rapporto di valutazione all'attenzione dell'organo di convalida che servirà anche per la stesura del certificato delle note.

### Informazioni

- Documento «Indicazioni per la stesura del rapporto di valutazione»
- Documento «Indicazioni per i metodi di verifica supplementari»
- Documento «Modello per la formazione di periti per altre procedure di qualificazione - Riassunto»
- Documento «Modello per la formazione di periti per altre procedure di qualificazione»
- Documento «Spiegazioni per la validazione della cultura generale»

## Collaborazione tra periti

---

La procedura di validazione prevede la collaborazione tra periti, in particolare per quanto riguarda la preparazione del colloquio con il candidato nonché il colloquio stesso e la stesura del rapporto di valutazione.

## Esigenze poste ai periti

---

I periti sono esperti nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base e hanno svolto una formazione continua specifica quali periti per la validazione degli apprendimenti acquisiti.

Essi sono in grado di raccomandare la formazione complementare.

I Cantoni assicurano un'adeguata formazione continua per i periti.

<sup>3</sup> I periti del campo professionale valutano le competenze operative professionali, i periti di cultura generale valutano la cultura generale.

### 3.4 Fase 4: convalida

---

L'organo di convalida decide:

- quali competenze operative professionali e quali requisiti in materia di cultura generale sono stati raggiunti. A tale fine, l'organo di convalida redige un certificato degli apprendimenti acquisiti;
- quali formazioni complementari o pratica professionale deve ancora svolgere il candidato per ottenere il titolo scelto.

#### Documenti per la decisione

---

- Dossier di validazione del candidato
- Rapporto di valutazione dei periti
- Condizioni di riuscita per la procedura di validazione della relativa formazione professionale di base

La validazione avviene solo per le competenze operative professionali contenute nel profilo di qualificazione e per i criteri del profilo di cultura generale.

Il certificato degli apprendimenti acquisiti viene redatto sotto forma di decisione con menzione dei rimedi giuridici e contiene le competenze operative professionali e i requisiti in materia di cultura generale nei quali il candidato ha raggiunto il livello richiesto dalla qualificazione.

Nella decisione sono inoltre indicate le competenze operative professionali mancanti e le carenze di cultura generale. Sono inoltre elencate le raccomandazioni sui complementi di formazione necessari.

#### Formazione complementare

---

In base al certificato degli apprendimenti acquisiti e alle raccomandazioni dei periti il candidato decide quale tipo di formazione complementare è più indicata per acquisire le competenze operative professionali mancanti e/o per completare la sua cultura generale.

A seconda della situazione del candidato, la formazione complementare può consistere in altre esperienze professionali pratiche, in offerte di formazione non formale oppure in parti di una formazione formale.

Tutti i complementi di formazione devono essere svolti nei cinque anni che seguono il rilascio del certificato degli apprendimenti acquisiti e devono essere attestati nella procedura di validazione.

#### Osservazioni

- Con le loro raccomandazioni i periti sostengono i candidati nella scelta delle offerte di formazione complementare adeguate.

#### Verbali d'esame

---

I risultati conseguiti nei complementi di formazione sono registrati nel verbale e allegati al dossier.

Gli esami si svolgono secondo le modalità delle procedure di qualificazione regolamentate dalle rispettive ordinanze sulla formazione professionale di base.

#### Altre esperienze professionali

---

Qualora una persona acquisisca le competenze operative professionali richieste mediante un'ulteriore esperienza lavorativa, deve presentare nuovamente una richiesta ai servizi cantonali responsabili. La procedura di valutazione da parte dei periti avviene analogamente alla fase 3.

---

#### Informazioni

- Documento «Validazione degli apprendimenti acquisiti: linee guida per i cantoni (CSFP)» (disponibile in francese e tedesco)

### 3.5 Fase 5: certificazione

---

La certificazione avviene nelle strutture abituali ed è di responsabilità degli organi della formazione professionale di base. L'autorità cantonale competente rilascia il titolo federale.

#### Procedura

L'autorità esaminatrice valuta il certificato degli apprendimenti acquisiti e i verbali d'esame.

Si ottiene la certificazione se il certificato degli apprendimenti acquisiti e i rispettivi verbali d'esame riguardanti la formazione complementare attestano le competenze operative professionali mancanti e soddisfano i requisiti di cultura generale.

#### Titolo e certificato delle note

---

Il titolo ottenuto con la certificazione è conforme all'ordinanza sulla formazione professionale di base corrispondente.

Il certificato delle note tiene in considerazione le specificità della validazione degli apprendimenti acquisiti e contiene i risultati della valutazione del dossier e della formazione complementare.

## 4 Strumenti di validazione

---

### 4.1 Profilo di qualificazione

---

Il profilo di qualificazione contiene l'elenco delle competenze operative professionali da validare per una determinata professione. I contenuti del profilo di qualificazione corrispondono all'ordinanza sulla formazione professionale di base, sono strutturati in unità compatte e di facile gestione (campi di competenze operative).

Il profilo di qualificazione

- permette al candidato di valutare la propria posizione in relazione ai requisiti prescritti (autovalutazione);
- permette ai periti di valutare il raggiungimento del livello richiesto (valutazione esterna).

#### Osservazioni

- les organisations du monde du travail peuvent expliquer le profil de qualification pour une meilleure compréhension. Elles le font d'entente avec les cantons.

### 4.2 Profilo di cultura generale

---

Il profilo di qualificazione per la cultura generale nell'ambito della validazione degli apprendimenti acquisiti si basa sull'ordinanza dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base e sul programma quadro per l'insegnamento della cultura generale.

Il profilo di cultura generale prevede una procedura adeguata a candidati adulti e definisce le competenze personali, sociali, metodologiche, linguistiche e di comunicazione richieste. I candidati dimostrano, in particolare, di disporre delle competenze necessarie per l'esercizio della professione e per la gestione dei problemi quotidiani.

Durante il colloquio i periti verificano se le attestazioni contenute nel dossier corrispondono ai criteri richiesti e se sono sufficienti per l'ottenimento del titolo desiderato. Il colloquio non ha lo scopo di valutare le competenze o le conoscenze dei candidati.

---

#### Informazioni

- Documento «Indicazioni per la verifica della consistenza»
- Documento «Modello profilo di qualificazione»
- Documento «Modello delle competenze operative professionali»

---

#### Informazioni

- Documento «Profilo di cultura generale»
- Documento «Spiegazioni per la validazione della cultura generale»

<sup>4</sup> RS 412.101.241. Ordinanza del 27 aprile 2006 dell'UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

### 4.3 Condizioni di riuscita

---

Le condizioni di riuscita specifiche per la validazione degli apprendimenti acquisiti vengono elaborate in base al profilo di qualificazione e al profilo di cultura generale.

Esse tengono in considerazione le specificità della procedura di validazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione. In generale le prestazioni non sono espresse in note ma corrispondono nella sostanza all'ordinanza sulla formazione professionale di base equivalente. Solo così può essere garantito un sistema di valutazione uniforme.

Le condizioni di riuscita definiscono in particolare:

- la ponderazione delle competenze operative professionali e dei campi di competenze operative;
- le competenze (competenze necessarie);
- il numero di competenze operative professionali da raggiungere e i campi di competenze operative da superare;
- compensazioni possibili all'interno di o tra campi di competenze operative.

---

#### Informazioni

- Documento «Indicazioni per la verifica della consistenza»
- Documento «Modello condizioni di riuscita»

#### Osservazioni

- La procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti non deve essere né più né meno severa della procedura di qualificazione regolamentata dall'ordinanza sulla formazione professionale di base.



## 5 Indice documenti di riferimento

---

### 5.1 Strumenti di validazione

---

- Profilo di cultura generale
- Spiegazioni per la validazione della cultura generale
- Indicazioni per l'approvazione di profili di qualificazione e condizioni di riuscita per la validazione degli apprendimenti acquisiti
- Indicazioni per la verifica della consistenza
- Modello delle competenze operative professionali
- Modello condizioni di riuscita
- Modello profilo di qualificazione con firma

### 5.2 Procedura (Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro)

---

- Indicazioni per la stesura del rapporto di valutazione
- Indicazioni per redigere il dossier di validazione
- Istruzioni per il riconoscimento delle procedure di validazione cantonali nell'ambito della formazione professionale di base
- Indicazioni per i metodi di verifica supplementari
- Modello per la formazione di periti per altre procedure di qualificazione (disponibile in francese e tedesco)
- Modello per la formazione di periti per altre procedure di qualificazione – Riassunto (disponibile in francese e tedesco)
- Validazione degli apprendimenti acquisiti: linee guida per i Cantoni (CSFP) (disponibile in francese e tedesco)

### 5.3 Sviluppo e garanzia della qualità

---

- Lista di controllo per l'elaborazione e lo sviluppo dei profili di qualificazione e le condizioni di riuscita
- Lista di controllo per le autorità cantonali della formazione professionale
- Lista di controllo per i servizi di accesso (uffici di consulenza)
- Lista di controllo per i servizi responsabili del bilancio delle competenze
- Lista di controllo per i periti delle organizzazioni di valutazione cantonali
- Lista di controllo per i servizi responsabili della validazione

## 6 Altre informazioni

---

### **Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)**

[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch) (temi / formazione professionale)

Indice documenti complementari.

### **Elenco delle professioni**

[www.bbt.admin.ch](http://www.bbt.admin.ch) (temi / formazione professionale / elenco delle professioni)

Elenco di tutte le formazioni professionali di base (con ordinanze, piani di formazione, profili di qualificazione e condizioni di riuscita).

### **Pagina Internet sulla validazione degli apprendimenti acquisiti**

[www.validacquis.ch](http://www.validacquis.ch)

Offerte cantonali

### **Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)**

[www.sbbk.ch](http://www.sbbk.ch) (projets / validation des acquis, disponibile solo in francese o in tedesco)

Informazioni e documenti per la realizzazione a livello cantonale

### **Portale dell'orientamento scolastico e professionale**

[www.orientamento.ch](http://www.orientamento.ch)



